

Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale e per il rimborso delle spese dei componenti degli organi camerali.

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 23 settembre 2020)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti della Camera di Commercio e della sua Azienda speciale e formula i criteri generali e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti degli organi.

Articolo 2 - Organi della Camera di Commercio

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente della Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio non è riconosciuta alcuna indennità.

2. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio per l'espletamento delle proprie funzioni spettano le indennità annuali definite secondo quanto indicato dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019 e successive modifiche.

3. Il Consiglio camerale individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo Collegio, sulla base del "numero delle imprese iscritte o annotate", come risulta dall'allegata Tabella A). A tal fine il predetto parametro è desunto dalla più recente pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 3 - Organi dell'Azienda speciale

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale non è riconosciuta alcuna indennità.

2. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda speciale per l'espletamento delle proprie funzioni spettano le indennità annuali definite secondo quanto indicato dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019 e successive modifiche.

3. Il Consiglio camerale individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo Collegio sulla base dei "Ricavi ordinari", come risulta dall'allegata Tabella B). A tal fine il parametro è desunto sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 4 - Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale residenti fuori del Comune dove ha sede l'Ente, è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni degli stessi organi, formalmente convocate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente Regolamento.

2. Al Presidente della Camera di commercio e dell'Azienda speciale, in aggiunta al rimborso previsto dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute anche all'interno del Comune dove ha sede l'Ente interessato necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

3. Al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio sia, se in diversa

giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 5 – Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:

a) biglietto del treno, nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;

b) biglietto di aereo di classe “economy” o equivalente;

c) carburante per l'utilizzo del mezzo proprio, nei limiti del quinto del costo della benzina, sulla base della tariffa dei prezzi medi mensili dei carburanti, pubblicata dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico; il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è consentito previa dichiarazione dell'interessato, rilasciata all'inizio del mandato e sotto propria responsabilità con dichiarazione sostitutiva di notorietà, che attesti:

- che i mezzi di trasporto pubblici non servono il percorso e/o gli orari di percorrenza non consentono il rispetto dell'orario di convocazione della riunione;

oppure:

- che l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta più oneroso dell'utilizzo del mezzo proprio o comunque quest'ultimo risulti essere più conveniente in quanto evita spese ulteriori, quali quelle del pasto o del pernottamento;

oppure:

- che l'utilizzo del mezzo pubblico per orari e coincidenze sia inadeguato e comporti un tempo di percorrenza per il singolo tragitto residenza-sede camerale maggiore di almeno un'ora rispetto all'utilizzo del mezzo proprio;

la dichiarazione è funzionale alla garanzia della copertura assicurativa e solleva l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso dell'autovettura.

d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;

e) utilizzo di taxi, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, siano attestate condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico o dell'auto propria;

f) in caso di viaggi aerei, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal e i parking aeroportuali, nei limiti di euro 50,00;

g) il pedaggio autostradale, sulla base del biglietto o dell'estratto della documentazione attestante lo specifico pagamento.

2. Il rimborso delle spese agli Amministratori e ai Revisori dei conti della Camera di Commercio sarà liquidato semestralmente dal Segretario Generale. Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti dell'Azienda speciale sarà liquidato semestralmente dal Direttore.

3. Il rimborso viene liquidato a seguito della presentazione dell'apposito modello di richiesta, debitamente compilato con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato.

In caso di rimborso per l'uso del mezzo proprio il calcolo della distanza viene effettuato dal Comune di residenza alla sede dell'Ente.

4. La documentazione dei costi sostenuti per il viaggio dà titolo al rimborso solo se presentata in originale, con la precisazione che i biglietti o i documenti cumulativi saranno rimborsati solo se in copia conforme all'originale, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con l'indicazione dell'Amministratore o del revisore dei Conti che allega l'originale alla propria missione.

5. In caso di prenotazione del biglietto on-line, alla richiesta di rimborso deve essere allegata la stampa di conferma della prenotazione e il documento di viaggio.

6. E' previsto il rimborso del costo del biglietto di viaggio nei casi di rinvio o annullamento delle riunioni.

Articolo 6 - Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.

2. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite di euro 50,00 in caso di un solo pasto e se lo svolgimento del proprio incarico abbia avuto una durata superiore alle 8 ore. Spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite complessivo di euro 90,00 in caso di due pasti e qualora lo svolgimento del proprio incarico abbia avuto una durata superiore a 12 ore. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini fiscali, a condizione che sullo stesso siano riportati i dati attinenti la natura e la quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione.

3. Il rimborso sarà liquidato semestralmente dal Segretario Generale della Camera di Commercio o dal Direttore dell'Azienda Speciale, previa presentazione dell'apposito modello di richiesta, debitamente compilato con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. La documentazione dei costi sostenuti dà titolo al rimborso solo se presentata in originale.

4. E' previsto il rimborso della prenotazione in albergo, se non rimborsabile, nei casi di rinvio o annullamento della riunione.

Articolo 7 - Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano al Presidente e ai componenti degli organi della Camera di Commercio, al Presidente e ai componenti degli organi dell'Azienda speciale che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono le funzioni.

2. I componenti degli organi camerale devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente della Camera di Commercio. I componenti degli organi dell'Azienda speciale devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente dell'Azienda speciale. I Presidenti della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale non necessitano di alcuna autorizzazione per l'effettuazione di missioni istituzionali.

3. L'Amministratore o revisore in missione che si trovi, per ragioni personali, in località diversa da quella di abituale dimora ovvero diversa dalla sede camerale, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio computate dalla località più vicina a quella della trasferta, corrispondenti all'importo minore tra il costo per il viaggio dal luogo di servizio o dimora abituale e quello dalla località in cui si trovi effettivamente.

Articolo 8 - Privacy

1. La Camera di commercio, Titolare del trattamento dei dati personali dei componenti degli organi partecipanti alle riunioni, opera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, si allega al presente Regolamento l'apposita Informativa Privacy da allegare alla modulistica prevista nel presente Regolamento e che, qualora occorresse, potrà essere adeguata dal Segretario Generale in funzione di Delegato Privacy, secondo quanto previsto dal Modello organizzativo che definisce ruoli e sistema di responsabilità in materia di privacy, adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 36 del 14 maggio 2019 e successive modifiche. L'informativa è anche pubblicata nel sito internet istituzionale.

Articolo 9 – Norma finale

1. Le indennità di cui alle tabelle A) e B), riconosciute ai componenti dei Collegi dei Revisori dei conti, si applicano con decorrenza 5 febbraio 2020.

Tabella A Camera di Commercio Imprese iscritte o annotate	Presidente Collegio	Componente Collegio
Fino a 40.000	€ 7.500,00	€ 5.500,00
Da 40.001 a 75.000	€ 8.500,00	€ 6.000,00
Da 75.001 a 200.000	€ 11.000,00	€ 9.000,00
Oltre 200.000	€ 16.000,00	€ 13.000,00

Tabella B Azienda Speciale Ricavi ordinari	Presidente Collegio	Componente Collegio
Fino a € 250.000,00 di ricavi ordinari	€ 2.600,00	€ 2.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	€ 4.900,00	€ 3.800,00
Da € 1.000.001 a € 5.000.000	€ 5.700,00	€ 4.800,00
Oltre € 5.000.000	€ 8.000,00	€ 7.000,00

RIMBORSI SPESE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI

INFORMATIVA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari (di seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornire con la presente informativa tutte le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai Suoi dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, avente sede in Cagliari, largo Carlo Felice, n. 72, tel. 070605121, e-mail segreteria.generale@ca.camcom.it [iHYPERLINK](mailto:segreteria.generale@ca.camcom.it) "<mailto:segreteria.generale@ca.camcom.it>" PEC cciaa@ca.legalmail.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari ai seguenti recapiti: tel. 070 60512.261, e-mail RPD@ca.camcom.it

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente per assicurare il regolare rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi camerali

Il trattamento fonda la sua base giuridica nell'adempimento di un obbligo di legge, ai sensi del GDPR art. 6 par. 1, lett. c).

Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni: D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, DM Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019.

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare,

con particolare riferimento alla società in house Infocamere scarl.

I dati possono altresì essere comunicati a ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:

· altri Enti del Sistema camerale;

· aziende speciali, con particolare riferimento all'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese.

L'uso della piattaforma Google IC Suite per la posta elettronica e per l'erogazione del servizio potrebbe determinare il trasferimento dei dati trattati in paesi extra Unione Europea (UE). Tale eventuale trasferimento avviene: con riferimento agli Stati Uniti d'America, in forza della cosiddetta certificazione Privacy Shield; con riferimento agli altri paesi, laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento avviene sulla base di tale provvedimento; laddove invece non sussista una decisione di adeguatezza, il trasferimento avviene sulla base di clausole contrattuali standard conformi alla Decisione 2010/87/UE della Commissione Europea. In ogni caso il trasferimento in parola si configura come necessario per importanti motivi di interesse pubblico, a norma dell'art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del Regolamento UE, connesse al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa secondo i principi della legge 241/90 e del d. lgs.150/2009.

La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da Google, si invita a leggere le note informative rinvenibili al seguente link: <https://policies.google.com/terms>

Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del GDPR.

5. Dati ottenuti presso terzi

La CCIAA potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nell'ambito del procedimento di rimborso spese anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati, e in particolare, presso enti presso i quali il componente si è

recato in trasferta, operatori economici esercenti attività di erogazione dei servizi di cui l'interessato chiede il rimborso (per vitto, alloggio, trasporto), con riferimento a dati appartenenti alla categoria dei dati di localizzazione.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 vengono conservati per un periodo di 10 anni come da Massimario di scarto, punto 6.

E' illimitata la conservazione dei dati riportati nei registri giornalieri e annuali di protocollo.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di ricevere i rimborsi spese.

8. I Diritti

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'Interessato diversi diritti che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che La riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che La riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.

Si comunica che nel sito internet istituzionale, nel seguente link:

http://images.ca.camcom.it/f/AMMTRASP622MAG2020/20/2020DLPrivacy_ProcGestDir.pdf

attivabile sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali – Atti generali), sia dalla sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale relativo alla Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 12 maggio 2020.

Sulla base del predetto regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante l'apposito modulo scaricabile dalla pagina del sito URP – modulistica (http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1029).